

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022;

VISTO il Decreto Presidenziale n°116/2023 con il quale è stato emanato il REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO”

VISTO il Decreto Rettorale n°1004/2023 del 03.05.2023, con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale Centrale;

VISTA la delibera del Senato Accademico dell'Università LUM del 11.10.2023;

CONSIDERATO il carattere di urgenza dell'adozione del provvedimento.

DECRETA

Articolo 1

1. L'Art. 4 “Elettorato Attivo” del REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO” emanato con Decreto Presidenziale n°116/2023 è integrato come segue: *“Per l'elezione del Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'Adisu-Puglia fanno parte dell'elettorato attivo anche tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Dottorato attivato presso l'Ateneo.”*
2. L'Art. 5 “Elettorato Passivo” del REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO” emanato con Decreto Presidenziale n°116/2023 è integrato come segue: *“Per l'elezione del Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'Adisu-Puglia hanno diritto all'elettorato passivo anche tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Dottorato attivato presso l'Ateneo.”*
3. L'Art. 2 “Indizione delle Elezioni” del REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO” emanato con Decreto Presidenziale n°116/2023 è integrato come segue: *“Qualora necessario al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli studenti al procedimento elettorale, o maggiori condizioni di sicurezza temporaneamente limitate per ragioni contingenti, o per ottemperare a disposizioni del legislatore sovraordinato, sentito il parere della Commissione Elettorale Centrale, del Senato Accademico, il Rettore può indire le elezioni tramite l'uso di piattaforma elettronica in deroga alla procedura disciplinata dall'Art. 8 all'Art.24 del presente Regolamento. La procedura in deroga per l'elezione dei rappresentanti degli studenti tramite l'uso di piattaforma elettronica è definita in uno specifico Addendum al presente Regolamento.”*

Articolo 2

IL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO” emanato con Decreto Presidenziale n°116/2023 è integrato con il seguente Addendum:

ADDENDUM - REGOLAMENTO IN DEROGA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" TRAMITE L'USO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Indizione delle Elezioni
- Art. 3 - Commissione Elettorale Centrale
- Art. 4 - Costituzione del Seggio
- Art. 5 - Presentazione delle Liste
- Art. 6 - Accettazione delle Liste
- Art. 7 - Esclusione dalle Liste
- Art. 8 - Propaganda elettorale
- Art. 9 - Il voto
- Art. 10 - Chiusura delle votazioni e scrutinio
- Art. 11 - Proclamazione degli eletti
- Art. 12 - Norme finali

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli studenti al procedimento elettorale (o maggiori condizioni di sicurezza temporaneamente limitate per ragioni contingenti) (o per ottemperare a disposizioni del legislatore sovraordinato), il presente Regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Dipartimento, nelle Commissioni Paritetiche, nei Gruppi di Assicurazione della Qualità della Didattica e nei Consigli di Corso di Studio, nonché del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU - Puglia, tramite l'uso di piattaforma elettronica, in parziale deroga al "REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" emanato con Decreto Presidenziale n°116/2023.

Art.2

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni tramite l'uso di piattaforma elettronica sono indette dal Rettore, sentito il parere della Commissione Elettorale Centrale, del Senato Accademico.
2. Della indizione delle Elezioni e delle modalità del loro svolgimento tramite piattaforma elettronica è data tempestiva pubblicità.

Art.3

(Commissione Elettorale Centrale)

1. La Commissione Elettorale Centrale esprime parere in merito alla modalità di svolgimento delle elezioni tramite l'uso di piattaforma elettronica.
2. La Commissione Elettorale Centrale cura la predisposizione e assicura la pubblicazione di un documento contenente i procedurali tecnici di utilizzo della Piattaforma elettronica utilizzata per lo svolgimento delle elettroniche.

Art.4
(Costituzione del Seggio)

1. È costituito un unico Seggio elettorale virtuale tramite l'uso di apposita piattaforma elettronica. Il Seggio elettorale virtuale è composto da un Presidente e da uno scrutatore con funzione di segretario. Il Presidente e lo scrutatore del Seggio elettorale virtuale sono nominati dieci giorni prima della data fissata per le elezioni con decreto rettorale, su proposta della Commissione Elettorale, scelti tra i Professori, i Ricercatori e il personale tecnico amministrativo dell'Università. Il Seggio elettorale virtuale è costituito almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni sulla Piattaforma elettronica all'uopo preposta

Art.5
(Presentazione delle Liste)

1. Tutti gli aventi diritto al voto possono presentare Liste di candidati ai fini della loro validazione.
2. Le liste dei candidati devono essere inviate all'attenzione della Presidenza della Commissione Elettorale Centrale via mail all'indirizzo direttoregenerale@lum.it entro le ore 12 del quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni. Ove per le elezioni siano fissati due o più giorni consecutivi, il termine di cui sopra è calcolato a retrodatare dal primo giorno.
3. All'interno della lista i candidati sono indicati con nome, cognome, luogo e data di nascita, Dipartimento di appartenenza, numero di matricola, residenza e recapito (telefono e indirizzo e-mail) e contrassegnati con numeri arabi progressivi.
4. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale.
5. I candidati elencati in ciascuna lista non possono superare il numero di sei.
6. Unitamente alla lista, nella mail di cui al precedente comma 1, devono essere inviati i seguenti documenti (files): dichiarazione, anche collettiva, di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati; un modello di contrassegno, anche figurato, racchiuso in un cerchio (non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietati dalla legge penale. Eventuali sigle debbono essere accompagnate dalla dicitura per esteso); Indicazione del Rappresentante di Lista.
7. La Commissione Elettorale Centrale provvede a caricare tutte le liste presentate sulla piattaforma elettronica di supporto entro il diciassettesimo giorno precedente la data delle elezioni ed apre la pubblica sottoscrizione delle liste sulla stessa piattaforma. Tutti coloro che godono dell'elettorato attivo potranno sottoscrivere una o più liste purché non riferibili alla medesima Rappresentanza. Ciascuna lista, affinché sia ammissibile alle elezioni, deve essere sottoscritta da parte di un numero di studenti, che godono dell'elettorato attivo, non inferiore a 10.
8. La pubblica sottoscrizione delle Liste sarà possibile entro le 48 ore successive alla loro pubblicazione sulla piattaforma elettronica di supporto.

Art.6
(Accettazione delle Liste)

1. La Commissione Elettorale Centrale, entro 24 ore successive alla chiusura della pubblica sottoscrizione delle liste esamina la documentazione prodotta e ne dichiara la regolarità e l'ammissibilità alle elezioni.
2. In caso di riscontrata irregolarità la Commissione pronuncia l'esclusione della lista.
3. Ogni lista accettata è numerata dall'ufficio preposto con un numero progressivo.
4. L'elenco delle liste e delle relative candidature presentate e accettate per ciascuna rappresentanza, con l'indicazione del cognome, del nome, del Dipartimento, del Corso di Studio di appartenenza e del numero di matricola di ciascun candidato, viene reso pubblico

entro dieci giorni dalla data delle elezioni stabilita nel presente Decreto Rettorale. Ogni lista è inserita nell'elenco anche con il proprio simbolo e con la numerazione assegnata.

Art. 7
(Esclusione dalle Liste)

1. Qualora la Commissione Elettorale Centrale decreti l'esclusione di una o più liste, i relativi presentatori possono proporre opposizione avverso la decisione di esclusione.
2. L'opposizione è proposta tramite e-mail, da inviare all'Università, all'indirizzo direttoregenerale@lum.it, nel termine di due giorni dalla pronuncia di esclusione da parte della Commissione Elettorale Centrale.
3. Sul ricorso decide il Direttore Generale, che può invitare i controinteressati a produrre osservazioni e memorie in merito, nonché convocare personalmente le parti per la relativa audizione.
4. Scaduti i termini per la presentazione dei ricorsi, ovvero assunte le decisioni definitive sui ricorsi eventualmente presentati, non sono ammessi ulteriori ricorsi.

Art. 8
(Propaganda elettorale)

1. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, tutte le liste approvate e ammesse alle elezioni saranno riportate, a cura dell'Ateneo, sul un apposito sito web messo a disposizione da parte dell'Università per tutti gli aventi diritto al voto ai fini di consentire una libera campagna elettorale.
2. L'indirizzo web del sito sarà reso pubblico contestualmente alla pubblicazione delle liste ammesse alle elezioni.
3. L'attività di propaganda elettorale è vietata dal giorno precedente a quello di inizio delle operazioni di votazione. L'Ateneo provvederà conseguentemente a sospendere l'accessibilità al sito web di cui al precedente comma 1.
4. Gli Uffici dell'Università vigilano sul corretto svolgimento delle operazioni di propaganda, durante l'intero periodo della stessa e adottano gli opportuni provvedimenti in relazione a operazioni contrarie ai principi dettati dalla legge.

Art. 9
(Il voto)

1. Sono ammessi a votare gli elettori che, in virtù della loro accertata condizione di appartenenza all'elettorato attivo e passivo relativa a ciascuna Rappresentanza posta al voto, saranno abilitati ad esprimere la propria preferenza per via elettronica.
2. Il voto è espresso secondo il procedurale previsto dalla Piattaforma elettronica adoperata per lo svolgimento delle elezioni.

Art. 10
(Chiusura delle votazioni e scrutinio)

1. All'ora già indicata nel decreto di indizione delle elezioni, il Seggio elettorale virtuale viene dichiarato chiuso e la Piattaforma elettronica utilizzata cessa di consentire il completamento delle operazioni di voto da parte degli elettori.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono pubblicamente ad opera dello scrutatore secondo i termini tecnici propri della Piattaforma elettronica utilizzata per le votazioni e sotto il controllo del Presidente di Seggio che garantisce la democraticità delle operazioni e redige regolare verbale conservando traccia delle operazioni di spoglio telematico avvenuto tramite la piattaforma elettronica.

Art. 11

(Proclamazione degli eletti)

1. Completate le operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale Centrale procede all'assegnazione dei seggi nei termini di cui agli Artt. 25, 26 e 27 del REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" emanato con Decreto Presidenziale n°116/2023.
2. Durante le operazioni di assegnazione dei seggi hanno libero accesso alla Commissione Elettorale Centrale i presentatori di lista.
3. Delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, la Commissione Elettorale Centrale redige apposito verbale e ne cura la trasmissione al Rettore unitamente a tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.
4. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, annuncia l'esito delle votazioni e procede alla proclamazione degli eletti.
5. Lo studente eletto in più di un Organo deve, a pena di decadenza, esercitare l'opzione, comunicandola al Rettore entro dieci giorni dalla proclamazione.
6. Le eventuali rinunce devono essere comunicate in ogni caso al Rettore entro dieci giorni dalla proclamazione, per consentire le nomine.

Art. 12

(Norme finali)

1. Per quanto non direttamente disposto dal presente Regolamento in deroga si rinvia al "REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" emanato con Decreto Presidenziale n°116/2023 ove compatibile con le modalità di svolgimento delle elezioni studentesche qui disciplinata.
2. Il presente Regolamento in deroga è pubblicato sul Sito Web ufficiale dell'Ateneo.

Casamassima, addì 18.10.2023

F.to in originale
Università LUM
Il Presidente del C.d.A.
Prof. **Emanuele Degennaro**